



SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Schema di relazione illustrativa della scelta della
modalità di gestione del servizio pubblico locale
“Farmacia Comunale” mediante modello organizzativo
di Azienda Speciale
(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi
1 e 2)**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Gestione farmacia comunale
Importo dell'affidamento	€ 961.000 annui calcolato su valore stimato ricavi medi annui quinquennio 2018-2022
Ente affidante	Comune di San Felice sul Panaro, via Mazzini n. 13 San Felice sul Panaro, 41038, C.F. 00668130362
Tipo di affidamento	Affidamento mediante Azienda Speciale
Modalità di affidamento	<ul style="list-style-type: none"> Gestione in economia o mediante aziende speciali (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. d) - solo per servizi non a rete
Durata dell'affidamento	Cinque anni
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio interessa gli abitanti del Comune di San Felice sul Panaro la cui popolazione al 31/12/2023 risulta pari a n. 10850 individui

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Dott. Lorenzo Rosa
Ente di riferimento	Comune di San Felice sul Panaro
Area/servizio:	Servizio Affari Generali e Gestione Risorse, Cultura e Sport
Telefono:	0535-86328
Email/PEC	lorenzo.rosa@comunesanfelice.net comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net
Data di redazione	15/01/2024

INTRODUZIONE

L'Azienda Speciale Farmacia Comunale San Felice sul Panaro è stata costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2013 con la precisa finalità di gestire per conto dello stesso Comune la farmacia comunale con sede ubicata presso la frazione Rivara, sede farmaceutica rurale istituita con criterio topografico, sulla quale il Comune ha esercitato il diritto di prelazione ottenendone dall'Amministrazione Provinciale la titolarità. La Farmacia Comunale, sin dalla sua istituzione, è sempre stata gestita dall'Azienda Speciale "Farmacia Comunale San Felice sul Panaro", ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario da parte del Comune stesso.

Con il predetto atto consiliare si è provveduto ad approvare lo statuto dell'azienda speciale e anche il contratto di servizio per l'affidamento alla stessa del servizio di conduzione della farmacia comunale per cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Con il contratto di servizio, si regolavano i rapporti tra il Comune di San Felice sul Panaro e l'Azienda Speciale Farmacia Comunale San Felice sul Panaro, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'azienda ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.

Con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 23/10/2018 si è provveduto ad approvare un nuovo contratto di servizio, nuovamente di durata quinquennale, per il periodo 24/01/2019 – 23/01/2024.

L'Azienda è stata organizzata in modo da ridurre al minimo i costi di struttura e cercando di renderla più snella e agevole. Sono organi dell'Azienda: l'Amministratore Unico, nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Direttore, nominato dall'Amministratore Unico sentito il Sindaco, e il Revisore dei Conti, nominato dal Sindaco.

L'Amministratore Unico è stato riconfermato per un ulteriore quinquennio con decreto sindacale prot. n. 10500 del 13/07/2019.

L'intento di questa relazione è verificare l'attuale modello organizzativo utilizzato dall'amministrazione e valutarne la legittimità confrontandolo con i diversi modelli organizzativi possibili per questo tipo di affidamento.

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

Si ricorda che con l'affidamento mediante Azienda Speciale, seppur esentate da obblighi relativi alla trasparenza ai sensi del D.L. 179/2012, ai sensi dell'attuale D.Lgs. 201/2022, art. 14 le amministrazioni che affidano i servizi sono tenute alla predisposizione ed approvazione di apposite relazioni nelle quali deve essere giustificata la scelta del modello organizzativo adottato (per il Comune di San Felice sul Panaro è stato adottato il modello di Azienda Speciale per la conduzione della Farmacia Comunale) per l'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

Ai sensi del presente articolo si precisa che ANAC, con proprio parere, ha comunicato che, le farmacie comunali gestite in forma di azienda speciale sono da considerare all'interno del perimetro di quelle entità societarie per cui è richiesto la predisposizione della relazione illustrativa ai sensi dei commi 2, 3 e 4 relativa alla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale.

Si precisa infine che i servizi pubblici a rilevanza economica a rete possono essere gestiti mediante i seguenti modelli organizzativi:

- Concessione a terzi;
- Società in house;
- Società miste (socio privato prevalente o minoritario);

mentre i servizi non a rete (tra cui le Farmacie Comunali) possono essere svolti anche mediante azienda speciale.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L' Azienda Speciale Farmacia Comunale ha in gestione la farmacia comunale di San Felice sul Panaro, ubicata nella frazione di Rivara, in un locale di proprietà Comunale concesso a titolo gratuito. Tale concessione priva di oneri è stata deliberata contestualmente alla predisposizione del primo contratto di servizio al fine di favorire la crescita economica dell'attività. Si stima che tale concessione gratuita generi un vantaggio economico per Azienda Speciale di circa € 10.000,00 annui. L' Azienda Speciale ha fornito debita informazione del vantaggio concesso ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis della L. 04/08/2017 n. 124.

La Farmacia comunale è stata aperta nella frazione di Rivara poiché l'intero territorio al di fuori del capoluogo comunale era sprovvisto di questo tipo di servizio per la comunità. Così facendo l'Ente ha potuto soddisfare numerose esigenze della comunità per due principali motivi:

- Ha ampliato l'offerta di distribuzione di farmaci sul territorio comunale;
- Ha ridotto i tempi di accesso al servizio;
- Ha aumentato il livello concorrenziale del settore di attività così contribuendo al miglioramento delle condizioni di accesso al servizio.

L'attività di distribuzione di farmaci è regolata a livello sia nazionale che locale. Il quadro normativo vigente è delineato dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dal D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475), dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme per il riordino del settore farmaceutico) e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 di attuazione della Direttiva 92/25/CE. Rientrano invece nelle competenze degli enti locali la concessione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di distribuzione dei farmaci e la disciplina degli orari e turni delle farmacie.

In sintesi quindi la società, nella sua gestione, si attiene a tutti i principi fondamentali che regolano le attività di distribuzione farmaceutica, sia nei confronti del legislatore che nei confronti dell'utenza.

La finalità dell'azienda, oltre quella di garantire un risultato economico positivo e quindi un valore aggiunto per l'amministrazione e quella con cui essa si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza in ragione dell'evoluzione dell'attività della Farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività. Il servizio infatti è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la Farmacia Comunale uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

Oltre alla attività tipica di distribuzione farmaceutica l'Azienda Speciale Farmacia Comunale San Felice sul Panaro offre i seguenti servizi specifici:

- Esecuzione tamponi rapidi Covid-19;
- Analisi di intolleranze alimentari;
- Holter pressorio;
- Autodiagnostica e dermocosmesi;
- Analisi del sangue per trigliceridi, colesterolo e glicemia;
- Elettrocardiogramma;
- Noleggio apparecchi aerosol e magnetoterapia;
- Noleggio bilancia per neonati e tiralatte elettronico;
- Offerte specializzate nella veterinaria e nell'erboristeria;

La farmacia svolge anche le seguenti attività:

- Creazione e rilascio identità digitale (SPID)
- Pubblicità ed informazione su buone pratiche di prevenzione della salute;

Tali servizi costituiscono esempio e dimostrazione di come la gestione della farmacia mediante azienda speciale non abbia come finalità esclusivamente il risultato economico dell'esercizio, bensì persegua anche obiettivi di spiccato carattere sociale. Pertanto l'affidamento della gestione della Farmacia Comunale deve necessariamente avere per obiettivo di rafforzare le attività di rilevanza sociale, anche in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

L'orario di servizio della farmacia comunale è:
Lunedì-Venerdì 8.00 – 20.00 (orario continuato)
Sabato 8.00 – 13.00

Orario continuato 24/h con cadenza stabilita dalla normativa in materia.

La seguente tabella mostra i risultati economici a consuntivo 2022 della Azienda Speciale Farmacia Comunale San Felice sul Panaro:

CONTO ECONOMICO	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022	scostamenti (% su 2021)
Ricavi	651.494 100%	796.082 100%	843.551 100%	952.703 100%	1.117.693 100%	1.099.461 100%	-18.232 -1,6%
costo del venduto	-384.752 -59,1%	-464.298 -58,3%	-487.667 -57,8%	-531.064 -55,7%	-576.591 -51,6%	-592.922 -53,9%	-16.331 2,8%
Margini commerciale	266.742 40,9%	331.784 41,7%	355.884 42,2%	421.639 44,3%	541.102 48,4%	506.539 46,1%	-34.563 -6,4%
Costi della produzione	-31.105 -4,8%	-37.995 -4,8%	-32.557 -3,9%	-34.976 -3,7%	-35.984 -3,2%	-43.401 -3,9%	-7.417 20,6%
servizi amm.vi	-8.433	-9.372	-12.958	-13.657	-12.224	-16.025	-3.801 31,1%
revisore	-820	-820	-820	-820	-820	-819	1 - 0,00
varie (utenze, manut., serv., ...)	-15.827	-18.850	-11.542	-14.016	-13.925	-21.262	-7.337 52,7%
oneri diversi	-6.025	-8.953	-7.237	-6.483	-9.015	-5.295	3.720 -41,3%
EBITDA	235.637 36,2%	293.789 36,9%	323.327 38,3%	386.663 40,6%	505.118 45,2%	463.138 42,1%	-41.980 -8,3%
ammortamenti e accantonamenti	-16.391	-14.305	-7.666	-8.994	-51.074	-29.646	21.428 -42,0%
EBIT	219.246	279.484	315.661	377.669	454.044	433.492	-20.552 -4,5%
gestione finanziaria	-1.181	-612	-229	-138	46	52	6 13,0%
gestione straordinaria	543	294	-	-	-	-	-
UTILE BASE DI CALCOLO (UBC)	218.065 33,5%	278.872 35,0%	315.432 37,4%	377.531 39,6%	454.090 40,6%	433.544 39,4%	-20.546 -4,5%
costo dell'Associato (Direttore)	-156.726 -24,1%	-194.549 -24,4%	-220.051 -26,1%	-249.752 -26,2%	-291.879 -26,1%	-280.449 -25,5%	11.430 -3,9%
Utile lordo	61.883 9,5%	84.617 10,6%	95.381 11,3%	127.779 13,4%	162.211 14,5%	153.095 13,9%	-9.116 -5,6%
ires e irap	-18.360	-24.576	-25.445	-33.021	-57.928	-49.414	8.514
UTILE DELL'ESERCIZIO	43.523	60.041	69.936	94.758	104.283	103.681	-602 -0,6%

La qualità del servizio e la redditività per l'Ente è ampiamente dimostrata dalla tabella sopra riportata, la quale mostra un costante e significativo aumento dei ricavi nel corso degli anni a fronte di un contenuto aumento delle spese. E' importante ricordare che l'attività per gli anni 2020-2021-2022 è stata pesantemente influenzata dagli effetti della pandemia da Covid-19 che ne hanno fatto aumentare sia costi che ricavi. Ciò detto si sottolinea comunque che la società ha costantemente incrementato fino al 2021 e consolidato per il 2022 la propria redditività, e tali risultati hanno consentito al Comune di San Felice sul Panaro di ottenere un ritorno dell'investimento elevato e sempre al di sopra delle previsioni iniziali.

Tale incremento è stato possibile grazie anche a quello che si è rivelato essere un posizionamento territoriale strategico della attività. Infatti ha potuto convogliare la richiesta di tutta l'area esterna al capoluogo, compresa quella esterna al comune, ed il suo posizionamento su una via trafficata fa sì che anche chi non è dell'area si fermi per necessità diverse.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'affidamento della farmacia comunale di San Felice sul Panaro alla Azienda Speciale Farmacia Comunale San Felice sul Panaro appare la scelta più adeguata, come già motivato ampiamente nel testo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 66/2013, alla luce delle seguenti motivazioni:

1. Rispetto alla gestione in economia, poiché implicherebbe la gestione del servizio mediante personale proprio del Comune, anziché mediante un'organizzazione dotata di autonomia organizzativa ed economico-finanziaria, come è l'azienda speciale, in quanto dotata di personalità giuridica. Inoltre la gestione in economia si è sempre caratterizzata per servizi di non notevole dimensione, mentre le farmacie comunali hanno ricavi per oltre un milione di Euro. Inoltre è importante sottolineare che una gestione in economia diretta risulterebbe anacronistica, soprattutto per l'assenza delle figure professionali necessarie che dovrebbero essere assunte dall'Ente, con specifiche mansioni e con costi non consentiti né tantomeno sopportabili, con conseguente riflesso sul limite di spesa per il personale;
2. Rispetto alla concessione a terzi, assume particolare rilievo il risultato positivo della gestione della farmacia comunale, che si è tradotta, nell'esercizio 2022, non soltanto in un servizio di apprezzabile qualità, ma anche in un utile d'esercizio che testimonia la bontà della gestione anche sotto il profilo dell'economicità, come sarà meglio evidenziato nella valutazione della congruità dell'affidamento diretto;
3. Rispetto alla società mista, in quanto l'Azienda non necessita di apporti finanziari, oppure di apporti operativi da parte di altri gestori dei servizi farmaceutici;
4. Rispetto alla società in house, in quanto l'azienda speciale, come evidenzia anche l'ANAC nel parere reso, costituisce di per sé modello adeguato all'affidamento diretto del servizio, senza che sussista la necessità di una sua trasformazione in una società, la cui costituzione dovrebbe essere anche vagliata dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016.

In ordine alla possibilità di affidamento diretto della farmacia comunale all'Azienda Speciale San Felice sul Panaro, occorre tenere presente che si tratta di azienda speciale partecipata esclusivamente dal Comune di San Felice sul Panaro, il cui fatturato deriva esclusivamente dall'esecuzione dei compiti che il Comune ha affidato all'Azienda e i cui atti fondamentali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. Pertanto l'Azienda Speciale si configura come articolazione organizzativa del Comune di San Felice sul Panaro che sull'azienda esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 201/2022 dispone che la relazione di cui al comma 3 debba tenere conto *“delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati”*.

Inoltre l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 stabilisce che in caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, *“gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house”*.

Il D.Lgs. 36/2023, che ha ridefinito la disciplina dei contratti pubblici, dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano “*affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici*”

Ciò posto, come è noto le farmacie comunali, nell’esercizio della loro attività caratteristica, operano con prezzi imposti oppure che devono risultare concorrenziali rispetto a quelli di mercato. Pertanto non sussiste l’esigenza di una verifica circa la congruità dei prezzi praticati sui singoli prodotti venduti all’utenza. Ciò che rileva, sotto il profilo dell’economicità, è il risultato positivo della gestione; pertanto i servizi farmaceutici erogati dall’Azienda non soltanto non devono determinare costi a carico del Comune, ma anzi devono essere gestiti secondo criteri di economicità, apportando anche un beneficio economico finanziario al Comune.

Al riguardo si segnalano, ad integrazione di quanto esposto nella Sezione B della presente relazione, i seguenti dati riassuntivi, esposti anche nella nota integrativa al bilancio 2022 della Azienda Speciale Farmacia Comunale San Felice sul Panaro, presentata al Consiglio Comunale ed approvata con deliberazione n. 24 del 29/05/2023:

- **ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE:**

Nel corso dell’esercizio 2022 i volumi di attività si sono stabilizzati e consolidati sui livelli dell’esercizio precedente, per la prima volta cessando il proprio percorso di crescita (ininterrotta sin dalla costituzione nel 2014 e fino al 2021), e ciò sia per l’atteso raggiungimento di una dimensione fisiologicamente satura rispetto al mercato di riferimento, sia per la normalizzazione del contesto socio-sanitario pubblico connesso alla sostanziale cessazione degli effetti della pandemia Covid-19, già sopra menzionata. I risultati economici non ne sono stati comunque intaccati, essendosi confermati sostanzialmente sui medesimi livelli dell’esercizio precedente: sotto tale aspetto, l’attenta opera del Direttore Farmacista e l’attenzione costante ai costi, al continuo efficientamento della gestione ed all’ampliamento della gamma prodotti e servizi offerti hanno consentito di mantenere sostanzialmente ferma l’incidenza dei costi fissi, i quali rimangono molto contenuti, mentre una lieve contrazione si è registrata sul margine lordo commerciale in percentuale sui ricavi, principalmente per l’aumento dei prezzi dei prodotti applicato dai fornitori alla Farmacia e che quest’ultima non ha integralmente ribaltato sui clienti/utenti, anche al fine di non gravare su di essi.

Sul fronte dei ricavi (Euro 1.099 migliaia), in particolare, si registra un -1,6% rispetto all’anno precedente (contro una crescita del +17,3% del 2021 su 2020), un risultato che si ritiene comunque positivo dopo nove anni di continua crescita dall’apertura della Farmacia e che ha già abbondantemente superato la soglia simbolica del milione di euro.

Anche il margine commerciale (differenza tra ricavi e consumi di merci), indicatore rilevante per le attività commerciali, ha mostrato una parziale riduzione, comunque contenuta in valore assoluto, giungendo nel

2022 ad Euro 507 mila (-6,4% sul 2021): in termini di incidenza sui ricavi, il margine commerciale è arrivato a toccare nel 2022 il 46,1%, registrando una lieve flessione rispetto all'esercizio precedente (48,4% nel 2021).

L'utile netto d'esercizio, coerentemente con quanto sopra, è sostanzialmente invariato (-0,6% sul 2021, con una riduzione di meno di un migliaio di Euro): il dato 2022 è pari ad Euro 104 mila, esattamente in linea con il dato 2021 di Euro 104mila e contro Euro 95 mila del 2020 ed Euro 70 mila del 2019.

Altro parametro per valutare la propria capacità di produrre reddito per la Farmacia è quello dell'EBITDA (o margine operativo lordo), il quale è determinato al lordo del costo del Direttore: tale grandezza nel 2022 si è attestata ad Euro 463 mila, con una flessione del -8,3% sul 2021, connessa ai minori volumi realizzati; anche il risultato operativo netto (o EBIT) è in riduzione del -4,5%, attestandosi ad Euro 434 mila, dopo aver speso anche gli ammortamenti ed accantonamenti prudenziali stanziati.

- EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I dati sopra illustrati mostrano un andamento consuntivo soddisfacente, specialmente per una Azienda inserita in un piccolo contesto di frazione.

Nel primo trimestre del 2023 si è registrata una sostanziale tenuta dei volumi di attività, con un fatturato attorno a -1,6% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si ricorda che il primo trimestre 2022 era ancora influenzato, in termini di maggiori volumi, dagli effetti della pandemia Covid-19, poi in effetti pressoché assenti nel periodo successivo: pertanto, nel raffronto tra i mesi del 2023 successivi al primo trimestre e gli stessi mesi del 2022 l'aspettativa è quella di una sostanziale tenuta dei volumi di fatturato.

Per l'esercizio in corso, ancora, la politica aziendale rimarrà fortemente focalizzata sul binomio "contenimento dei costi" e "consolidamento dei ricavi": i volumi raggiunti, come ampiamente previsto giunti alla fase della stabilizzazione, difficilmente potranno incrementare ulteriormente in modo significativo, anche tenendo conto che dal 2022 sono pressoché definitivamente venuti meno gli effetti connessi alla pandemia da COVID-19 che avevano contribuito alle crescite 2020 e 2021.

Resta l'obiettivo di preservare discreti livelli di redditività, che consentano di finanziare nuovi investimenti (di natura sia commerciale, sia operativa) e mantenere una posizione finanziaria solida e prudente. Del pari, non si ravvisano rischi o dubbi circa la continuità aziendale o criticità specifiche.

Gran parte degli sforzi sarà orientata, sempre sotto il profilo commerciale, sul consolidamento dei ricavi, al fine di soddisfare porzioni sempre più significative di utenti e cittadini, pur con la consueta attenzione al sociale ed all'accessibilità ai prodotti e servizi da parte dei cittadini e utenti.

Si ribadisce che le principali criticità e rischi potrebbero derivare ancora da eventuali nuove aperture di farmacie in aree territorialmente in potenziale competizione o sovrapposizione, anche al di fuori del territorio comunale, oltre che da possibili scenari di mutamento normativo o di riorganizzazione degli ambulatori medici.

Inoltre, in prospettiva saranno valutate alcune ipotesi di investimento di rinnovamento o completamento delle strutture e dotazioni, con conseguente potenziale necessità di accantonare le relative risorse per farvi fronte.

Per l'esercizio 2023, dunque, in considerazione di quanto esposto con riguardo all'andamento dei dati 2022 ma anche di quanto detto in merito ai potenziali rischi, l'atteggiamento è rimasto prudente e

fortemente conservativo, nell'intendimento di proseguire con l'attività di consolidamento e preservazione, per quanto possibile, della marginalità, al fine di preconstituire le condizioni che in futuro potranno rendersi necessarie per investire sul mercato sotto il profilo commerciale ed operativo, garantendo la presenza ed il presidio della Farmacia nell'ambito dei servizi essenziali al territorio.

Sotto il profilo della sussistenza dei requisiti previsti dall'Unione Europea per l'affidamento della farmacia comunale all'Azienda, si rinvia a quanto è espressamente previsto dagli artt. 34 e 14 del D.Lgs. 201/2022, nonché ai già evidenziati requisiti dell'Azienda Comunale Farmacia Comunale.

Sempre con riguardo agli obblighi informativi nei confronti dell'ANAC, si richiama l'art.34 del D.Lgs. 201/2022 che dispone la trasmissione all'ANAC della delibera di affidamento del servizio, della relazione a supporto (ai sensi degli artt. 10, 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022) e dello schema di contratto di servizio, a fini notiziali e di pubblicazione.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

Il contratto di servizio deve necessariamente stabilire gli obblighi posti a carico dell'Azienda, con particolare riguardo a quelli che ne hanno determinato l'affidamento diretto in via preferenziale rispetto ad altri modelli organizzativi: lo svolgimento dei servizi farmaceutici di particolare rilevanza sociale in favore della comunità locale.

Inoltre, poiché il contratto di servizio regola i rapporti tra l'Azienda Speciale e il Comune esclusivo titolare dell'Azienda, il contratto di servizio costituisce anche lo strumento mediante il quale viene più puntualmente disciplinato il controllo esercitato dal Comune sull'Azienda. Al riguardo si richiama l'attenzione sui contenuti dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, che prescrive il monitoraggio periodico della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

CONCLUSIONI

1. Trattandosi di un servizio non a rete, la gestione della Farmacia Comunale può essere affidata mediante modello organizzativo di Azienda Speciale;
2. Considerati i risultati economici estremamente positivi, nonché il fondamentale servizio pubblico reso nei confronti della cittadinanza non si ritiene sussista motivo alcuno per la gestione del servizio mediante il coinvolgimento totale o parziale di attori terzi;
3. L'affidamento diretto all'Azienda Speciale Farmacia Comunale San Felice sul Panaro è conforme a quanto prescritto dall'ordinamento UE, in quanto si tratta di azienda speciale controllata interamente dal Comune di San Felice sul Panaro, il cui fatturato deriva esclusivamente dallo svolgimento dell'attività che il Comune affida alla Azienda Speciale, sulla quale il Comune esercita il controllo analogo, essendo attribuito dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 al Consiglio Comunale la funzione di approvare gli atti fondamentali dell'Azienda.
4. Il contratto di servizio che sarà sottoscritto per l'affidamento quinquennale, dovrà confermare gli impegni che l'Azienda Speciale San Felice sul Panaro ha assunto negli scorsi anni.

San Felice sul Panaro 15/01/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO
AFFARI GENERALI/GESTIONE RISORSE, CULTURA E SPORT
Dott. Lorenzo Rosa